

cisiamò.

Migrazioni e disabilità




1

Immigrazione, dati e qualche elemento per riflettere

Secondo i dati di Fondazione ISMU ETS al 1 gennaio 2024 il numero di cittadini stranieri presenti in Italia è di 5,8 milioni. Di questi 5,3 milioni sono residenti (pari al 91,3%), 180mila sono regolari non residenti (3,1%) e 321mila si trovano in condizione di irregolarità giuridica (5,6%).

Gli arrivi di cittadini non comunitari in Italia avvengono prevalentemente per ricongiungimento familiare, una motivazione che è arrivata a coprire tra il 2018 e il 2021 oltre la metà dei nuovi flussi (30° Rapporto sulle migrazioni 2024, Fondazione ISMU ETS).

Stranieri in Italia al 1° gennaio 2021-2024 per tipo di presenza



Fonte: elaborazioni ISMU ETS su dati ISTAT


2

Visti e permessi di soggiorno

Per i cittadini provenienti dalla maggior parte dei paesi Extra UE è consentito l'ingresso in Italia solo con il rilascio di un visto. La rappresentanza consolare italiana nel paese di provenienza è l'unica istituzione deputata al rilascio del visto utile per l'ingresso in Italia. Le principali tipologie di visto rilasciato sono: ricongiungimento familiare, lavoro (a seguito decreto flussi, art. 27 personale altamente qualificato), studio, motivi religiosi, cure mediche art. 36 D.lgs. 286/98.

Da un numero significativo di Paesi Extra Ue, in particolare dai paesi dell'America Latina, è consentito l'ingresso in Italia in "esenzione visto" e la permanenza sul territorio per un massimo di 90 giorni in qualità di turisti. La condizione di turista non consente attività lavorativa contrattualmente regolare, la copertura del Sistema Sanitario Nazionale e nemmeno l'emissione del codice STP-Straniero Temporaneamente Presente durante il periodo di validità del visto. Per i cittadini appartenenti ai paesi dell'UE è resa possibile la libera circolazione all'interno degli stessi.

Il permesso di soggiorno, rilasciato e laddove rinnovato dalla Questura territorialmente competente, è il documento che rende possibile il regolare soggiorno sul territorio per il cittadino extracomunitario. Queste le principali tipologie previste: lavoro subordinato e autonomo, ricongiungimento familiare, coesione familiare, studio, motivi religiosi, cure mediche, protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).



Chi è irregolarmente presente sul territorio italiano non può regolarizzarsi, a meno che rientri nelle condizioni di seguito riportate: emersione da lavoro irregolare (sanatoria); coesione familiare; presenza di parente convivente entro il secondo grado cittadino/a italiano/a; Matrimonio e convivenza con cittadino/a comunitario/a; cure mediche art. 19 comma 2 lettera d-bis D.lgs. 286/98; gravidanza/cure mediche art. 19 comma 2 lettera d D.lgs. 286/98; assistenza minori (ex Art. 31 D.lgs. 286/98); MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati); richiesta e accoglimento della Protezione Internazionale; attesa cittadinanza.

3

Persone migranti con disabilità

Le persone con disabilità e background migratorio costituiscono un universo quantitativamente significativo ed eterogeneo ma poco conosciuto, caratterizzato da una condizione di discriminazione intersezionale.

Questa condizione di invisibilità concorre a oscurarne i bisogni, limitarne l'accesso ai servizi, ostacolare la segnalazione degli episodi di discriminazione, inibirne la valorizzazione del potenziale ai fini di un progetto di vita autonomo e della partecipazione alla creazione di bene comune.

TRE LE CASISTICHE PRINCIPALI:

1



Si parte sani e ci si ammala durante il viaggio

anche a causa di episodi di violenza, maltrattamento, detenzione, schiavitù. Questo può portare a una disabilità.

2




Si parte sani, ci si ammala nella società ospitante.

Un incidente sul lavoro, ad esempio, può causare una condizione di disabilità.

3



Si parte in condizioni di conclamata precarietà sanitaria per cercare migliori possibilità di cura.



4

Persone migranti con disabilità – rilascio permesso di soggiorno

- I Cittadini extracomunitari presenti irregolarmente sul territorio in condizioni sanitarie di particolare gravità/disabilità possono chiedere un permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 comma 2 lettera d-bis del D.lgs. n. 286/98. Per l'avvio del procedimento si rende necessaria la certificazione sanitaria emessa da strutture sanitarie pubbliche o medici convenzionati che attesti la "patologia di particolare gravità non adeguatamente curabile nel paese di origine"
- I cittadini extracomunitari residenti nel paese di origine che vogliono venire in Italia per cure mediche devono chiedere un visto (art. 36 D.lgs. 286/98) alla Rappresentanza consolare nel Paese d'origine. Tra i documenti che devono essere prodotti:

- Dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata che indichi tipo di cura, data di inizio, durata e costo presumibile.
- Attestazione della struttura sanitaria che confermi l'avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile. In alternativa, specifica delibera regionale o l'autorizzazione rilasciata dal ministero della Salute nell'ambito di programmi umanitari.
- Viene inoltre richiesta la documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese sanitarie, di vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria, e per il rimpatrio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore.



5

Richiedenti asilo e disabilità

Nessuna normativa internazionale ed europea che definisce la nozione di rifugiato indica espressamente la disabilità tra i motivi di protezione.

Ricordiamo che, riconoscere la capacità giuridica di tutte le persone con disabilità, anche quelle con background migratorio, dando il diritto alla titolarità della propria capacità, sia giuridica che di agire su un piano di parità con gli altri, è un pilastro fondamentale della Convenzione Onu e della normativa a tutela dei diritti degli stranieri.

È importante ricordare che le scelte di vita della persona interessata devono prevalere sulle decisioni prese da chiunque altro, anche se fatte presuntivamente nell'interesse della persona con disabilità.

6

Accesso ai servizi per cittadini extracomunitari (codice STP); accesso ai servizi per cittadini extracomunitari (codice ENI)

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto ad accedere a una serie di servizi tra cui: iscrizione anagrafica, apertura di un conto corrente bancario/postale, iscrizione al sistema sanitario nazionale.

I cittadini extracomunitari irregolari (privi di permesso di soggiorno) possono avvalersi sotto il profilo sanitario del codice STP-Straniero Temporaneamente Presente, rilasciato dalle ASST e dalle stesse strutture ospedaliere. Il codice STP assicura solo le prestazioni sanitarie di urgenza.

Per i cittadini comunitari l'iscrizione anagrafica è consentita laddove è dimostrato un reddito derivante da fonti lecite dell'importo almeno uguale all'assegno sociale. Tale posizione anagrafica consente inoltre l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

È noto che il cittadino comunitario può intraprendere regolare attività lavorativa con il solo documento di identità personale (passaporto o carta d'identità). Di particolare importanza il Codice ENI (Europeo Non Iscritto) per l'accesso alle prestazioni sanitarie. Viene rilasciato dall'Inmp (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto alle malattie della povertà) per garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari in condizione di fragilità sociale e in stato di indigenza, non residenti in Italia, privi di copertura assicurativa nel proprio paese e non iscrivibili al SSN. Il codice ENI è valido per sei mesi dal rilascio, rinnovabile, a livello regionale.

7

Che cos'è la disabilità, definizione giuridica e modelli

Definizione. La disabilità è un concetto in evoluzione, risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la piena ed effettiva partecipazione alla società su base di eguaglianza con gli altri.

L'adozione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (adottata il 13 dicembre 2006 presso la sede delle Nazioni Unite a New York) segna il passaggio da un modello medico (la persona con disabilità ha bisogno di cura e riabilitazione) al modello bio-psico-sociale, in cui si dichiara che gli Stati devono garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali alle persone con disabilità (in quanto è la società che crea discriminazione e quindi a doversi rendere accessibile a tutte le persone con disabilità).

8

La Convenzione ONU

La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità è un trattato internazionale finalizzato a combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani.

È stata ratificata in Italia con la legge n. 18/2009.

Non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, ma mira ad assicurare che possano godere degli stessi diritti riconosciuti agli altri cittadini.

I principi della Convenzione sono:

- il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone;
- la non discriminazione;
- la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- la parità di opportunità;
- l'accessibilità;
- la parità tra uomini e donne;
- il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

9

La discriminazione

La convenzione ONU vieta la discriminazione ai danni delle persone con disabilità. Ovvero “ogni distinzione, esclusione o restrizione basata sulla disabilità che ha lo scopo o l’effetto di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in ambito politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro ambito”.

Esistono varie forme di discriminazione, tutte vietate per legge. Alcune sono facilmente riconoscibili e socialmente inaccettabili (ad esempio: maltrattamenti, abusi e crimini d’odio); altre invece sono più difficili da riconoscere e sono spesso socialmente accettate in maniera più o meno consapevole (ad esempio: impossibilità ad accedere a edifici pubblici, infantilizzazione, approccio assistenzialista).



10

I tanti volti della discriminazione

Quando la discriminazione è basata su più fattori (es. disabilità, genere, orientamento sessuale, background migratorio) che interagiscono tra loro in modo da non poter più essere distinti e separati, si parla di “discriminazione intersezionale”.

La discriminazione può essere diretta (per motivi connessi alla disabilità, una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona senza disabilità in situazione analoga - negare il riconoscimento dell’indennità di frequenza agli alunni stranieri con disabilità) oppure indiretta (quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio - Ricorso contro DPCM che dà solo ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo il bonus nidi), ma anche le molestie sono, ex lege 67/2006, una discriminazione (quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti).

Strumenti per contrastare la discriminazione

CONTESTO NORMATIVO



Costituzione, articolo 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.



Legge 104/1992.

Prevede sanzioni amministrative per chi discrimina persone con disabilità in esercizi pubblici; rappresenta la prima disposizione antidiscriminatoria specifica del nostro ordinamento.



Legge 67/2006.

Sancisce il diritto delle persone con disabilità a non essere discriminate e prevede azioni giudiziarie per la cessazione dell'atto discriminatorio, risarcimento del danno e piani di rimozione delle discriminazioni.



Legge 18/2009.

Recepisce la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che diventa così legge dello Stato.

ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Quelle modifiche e gli adattamenti necessari, appropriati e personalizzati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.



12

Prestazioni sociali cui hanno diritto le persone con disabilità e background migratorio

Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.

Gli stranieri possono rivolgersi quindi ai servizi territoriali/Comune che hanno competenze su bisogni economici, assistenziali, educativi, scolastici, lavorativi, abitativi e sociosanitari (ex Art 14 legge 328/2000 - Art 19 Convenzione Onu per la presentazione del progetto di vita).

Prestazioni sanitarie: le persone con regolare permesso di soggiorno hanno il diritto di iscriversi al SSN (parità di trattamento con gli italiani).



13

Minori migranti con disabilità

Per minori con disabilità si intende sia quanti sono arrivati in Italia al seguito dei loro genitori, sia quanti sono nati in Italia da genitori stranieri. Le famiglie straniere in cui sono presenti minori con disabilità devono affrontare una doppia difficoltà per l'inclusione: la loro presa in carico rappresenta una sfida complessa:



Sfida dell'inclusione interculturale (incontro di mondi diversi).



Ostacoli derivanti dalla percezione della disabilità nella famiglia d'origine che parte dalla cultura di appartenenza.



Ostacoli derivanti dalla fatica dell'operatore a interrogarsi sulle implicazioni culturali che la disabilità del figlio ha su quella famiglia.



Diversa comprensione sul significato che la famiglia dà ai percorsi diagnostici/di cura/riabilitazione, sui progetti sociali ed educativi proposti.

14

Minori migranti con disabilità a scuola



Gli interventi per i minori stranieri con disabilità sono uguali a quelli previsti per i coetanei italiani e possono essere di tipo economico, socio-assistenziale o educativo: diritto al trasporto, insegnante di sostegno, indennità di accompagnamento/frequenza (Legge 289/1990).



I minori di cittadinanza non italiana hanno diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno. Nei loro confronti si applica quindi anche la normativa generale in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità (Art. 24 Convenzione ONU), quindi hanno diritto a tutti i sostegni come l'insegnante di sostegno o l'assistenza educativa, come i coetanei con disabilità non stranieri e anche se privi del permesso di soggiorno.

15

Minori migranti con disabilità e prestazioni sanitarie

TRE LE REGOLE PRINCIPALI:

1



Tutti i bambini con disabilità, sia fisica che psicologica, hanno diritto a cure speciali, anche a titolo gratuito, e a una verifica periodica delle cure mediche. (Art. 23 e 25 della Convenzione sui diritti del fanciullo).

2



Si garantiscono le vaccinazioni, l'assistenza riabilitativa e protesica, la diagnosi e la cura delle malattie infettive e non, senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con italiani.

3



I cittadini non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno hanno diritto alle prestazioni sanitarie ambulatoriali/ospedaliere di strutture pubbliche/private accreditate (cure urgenti ed essenziali, tutela della gravidanza e della maternità, assistenza protesica).

16

Per saperne di più:



30° Rapporto sulle migrazioni 2024



Progetto "Ci siamo" - Competenze e Integrazione tra Servizi per Incoraggiare l'Accesso e Migliorare le Opportunità delle persone con disabilità e con background migratorio



Immigrazione e disabilità: conoscenze, politiche e (buone) pratiche. A che punto siamo?